



COMUNE DI BENEVELLO

PROVINCIA DI CUNEO

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N.14

OGGETTO:

Approvazione scioglimento convenzione per il servizio di segreteria comunale con i Comuni di: Cossano Belbo (Ente Capofila),Arguello, Benevello, Bosia, Lequio Berria e Rocchetta Belbo.

L'anno duemilaventitre addì sei del mese di novembre alle ore venti e minuti trenta nella sala delle adunanze consiliari, convocato dal Sindaco con avvisi scritti recapitati a norma di legge, si è riunito, in sessione Ordinaria ed in seduta pubblica di Prima convocazione, il Consiglio Comunale, nelle persone dei Signori:

Cognome e Nome	Presente
1. MORENA MATTIA - Sindaco	Sì
2. GALLESIO CHIARA - Vice Sindaco	Sì
3. TRAVERSA CRISTINA - Assessore	Sì
4. DE FABRI TIZIANA - Consigliere	Sì
5. CARBONE GIACONE SABINA - Consigliere	Sì
6. SANDRI DARIO - Consigliere	Giust.
7. DESTEFANIS GIANPAOLO - Consigliere	Giust.
8. VIGOLUNGO PAOLO - Consigliere	Sì
9. MASSOLINO DIEGO - Consigliere	Giust.
10. VOERZIO ELISA - Consigliere	Giust.
Totale Presenti: 6	
Totale Assenti: 4	

Assiste l'adunanza il Segretario Comunale Dott.sa Marta LUCCO CASTELLO il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti il Signor MORENA MATTIA nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta.

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTO l'art.30 del Testo Unico degli Enti Locali 18/08/2000 n. 267, il quale consente ai Comuni di stipulare tra loro apposite convenzioni al fine di svolgere in modo coordinato funzioni e servizi determinati;

VISTO l'art. 98, comma terzo, del Testo Unico degli Enti Locali 20/08/2000 n. 267, il quale riconosce ai Comuni la facoltà di stipulare convenzioni per l'Ufficio di Segretario Comunale, comunicandone l'avvenuta costituzione alla Sezione Regionale dell'Agenzia;

VISTO l'art. 10 del D.P.R. 465/97, comma 2, il quale dispone che le convenzioni stipulate fra comuni per l'Ufficio di Segretario Comunale, devono stabilire le modalità di espletamento del servizio, individuando il Sindaco competente alla nomina e alla revoca del Segretario, determinando la ripartizione degli oneri finanziari per la retribuzione del Segretario, la durata della convenzione, la possibilità di recesso da parte dei Comuni e di reciproci obblighi e garanzie;

RICHIAMATA la Convenzione di Segreteria Comunale tra i Comuni di Arguello, Benevello, Bosia, Cossano Belbo, Lequio Berria e Rocchetta Belbo, approvata dai rispettivi Consigli comunali, che prevedeva la gestione in forma associata dell'ufficio del segretario comunale e che regolava il fine, la durata, le forme di consultazione degli enti contraenti, i loro rapporti finanziari, i reciproci obblighi e garanzie e le modalità operative inerenti al servizio convenzionato medesimo;

VISTO E RICHIAMATO il Decreto Prefettizio n. 111 del 10/11/2022 con il quale è stato preso atto della costituzione della Convenzione di segreteria predetto;

RILEVATO che il Comune-capo convenzione è stato individuato nel Comune di maggiori dimensioni e pertanto nel Comune di Cossano Belbo e che, pertanto, questo ente ha avviato il procedimento di nomina di cui all'art. 99 del T.U. degli Enti Locali richiedendo all'Albo Regionale la pubblicizzazione della sede vacante convenzionata;

DATO ATTO che, nonostante le ripetute pubblicizzazioni di sede vacante, nessun Segretario comunale ha presentato la candidatura e che, nel frattempo, i diversi Comuni facenti parte della Convenzione hanno manifestato l'intendimento di voler procedere alla nomina di un Segretario comunale in altro modo rispetto a quanto previsto dalla Convenzione sopra richiamata;

RITENUTO pertanto opportuno e necessario provvedere allo scioglimento consensuale anticipato della Convenzione di segreteria comunale, ai sensi di quanto previsto dall'art. 7, comma 2, lett. C della Convenzione medesima;

PRESO ATTO della volontà manifestata dai Sindaci delle sei amministrazioni comunali di provvedere allo scioglimento della convenzione con decorrenza 1° novembre 2023;

VISTO l'art. 97, del D. Lgs. 18.8.2000, n. 267; VISTA il D.P.R. 4.12.1997, n. 465; VISTO l'art. 42, 2° comma, lett. c), del D. Lgs. 18.8.2000, n. 267;

PRESO ATTO del parere favorevole in merito alla regolarità tecnico-amministrativa espresso dal Vice Segretario Reggente ai sensi dell'articolo 49 del decreto legislativo 18.08.2000, n. 267; Con voti unanimi favorevoli espressi palesemente per alzata di mano

DELIBERA

1. DI PROVVEDERE, per i motivi di cui in narrativa, allo scioglimento consensuale anticipato della convenzione per lo svolgimento in forma associata del servizio di segreteria comunale, tra i

Comuni di Arguello, Benevello, Bosia, Cossano Belbo (comune capofila), Lequio Berria e Rocchetta Belbo;

2.DI STABILIRE la data del 31 ottobre 2023 quale termine ultimo di efficacia della convenzione medesima;

3.DI TRASMETTERE copia del presente atto alla Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo di Torino - Albo dei Segretari comunali e provinciali - Sezione Regionale Piemonte, per gli adempimenti di competenza;

Di dichiarare, con successiva e separata votazione, espressa in forma palese per alzata di mano la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267. Riepilogo pareri espressi sulla proposta di delibera ai sensi dell'art.49, 1° comma del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 Parere Esito Data Vice Segretario Reggente Parere Tecnico Procedimentale

Del che si è redatto il presente verbale

Il Sindaco
MORENA MATTIA

Il Segretario Comunale
Dott.sa Marta LUCCO CASTELLO

PARERI

Sulla presente deliberazione sono stati assunti i seguenti pareri (art. 49 e 151 del DLgs. 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i.)

- ☒ parere di regolarità tecnica: favorevole
- ☐ parere di regolarità contabile: favorevole
- ☐ parere di regolarità per la copertura finanziaria: favorevole

Il Responsabile del Servizio
MORENA MATTIA

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi con decorrenza dal 14/11/2023 al 29/11/2023 come prescritto dall'art.124, 1° comma, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n° 267.

Benevello, li 14/11/2023

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott.sa Marta LUCCO CASTELLO

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA'

DIVENUTA ESECUTIVA IN DATA 14/11/2023

- ☐ Per la scadenza dei 10 giorni della pubblicazione (art.134, 3° comma, D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267)
- ☐ Per dichiarazione di immediata eseguibilità (art. 134, comma 4, del TUEL 18/08/2000).

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott.sa Marta LUCCO CASTELLO

Per copia conforme all'originale firmato digitalmente, per gli usi consentiti dalla Legge. Benevello,
li _____ Il Segretario Comunale Dott.sa Marta LUCCO CASTELLO